

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS502 – LIBERALIZZAZIONE DELL'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI IN RETE

Roma, 3 marzo 2009

Sen. Renato Schifani
Presidente del Senato della Repubblica

On.le Gianfranco Fini
Presidente della Camera dei Deputati

On.le Claudio Scajola
Ministro dello Sviluppo Economico

On.le Raffaele Fitto
Presidente della Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano

Presidenti della Regioni

Presidenti delle Province Autonome di Trento
e Bolzano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio del potere di segnalazione di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni sulle modalità con le quali le Regioni e le Province autonome stanno dando attuazione alle previsioni in materia di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'art. 83-*bis* del D.L. n. 112/2008, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

Il settore della distribuzione di carburanti in rete è stato di recente oggetto della citata normativa nazionale volta ad attuarne una piena liberalizzazione dell'accesso. Tale norma prevede che il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un nuovo impianto non possa essere subordinato alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o a superfici minime commerciali (art. 83-*bis*, comma 17). La nuova legge afferma esplicitamente (comma 18) che la liberalizzazione costituisce un principio generale in materia di tutela della concorrenza ed è dunque attuata in applicazione dell'art. 117 della Costituzione. Deve quindi ritenersi che le normative regionali in

materia di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburanti in rete eventualmente in contrasto con quanto previsto dalla nuova legge nazionale devono essere adeguate a quest'ultima.

Il comma 21 del citato art. 83-*bis* fornisce anche degli indirizzi per l'attività delle regioni, che includono, tra l'altro, anche la promozione del miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili. Il medesimo comma, tuttavia, chiarisce che tali obiettivi devono essere perseguiti *“nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17”*.

Nel modificare la propria normativa in materia di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di distribuzione carburanti al fine di adeguarla alla nuova legge nazionale, alcune regioni hanno anche adottato disposizioni volte alla promozione dell'uso di carburanti di minor impatto ambientale quali il GPL e il gas metano. In particolare, le nuove normative di Piemonte¹, Lombardia², Friuli Venezia Giulia³, Sicilia⁴ ed Emilia Romagna⁵ hanno previsto che nessun nuovo punto vendita di carburanti possa essere autorizzato se non è dotato anche di un impianto per la somministrazione di GPL o gas metano.

L'Autorità ritiene che obblighi di questo tipo siano idonei ad accrescere significativamente i costi dei nuovi entranti, nonché a ridurre il numero dei soggetti potenzialmente disposti a svolgere questa attività, ad esempio perché accrescono le dimensioni minime richieste per i nuovi impianti riducendo il numero dei siti idonei ad ospitare i nuovi punti vendita. Atteso che agli operatori già presenti non viene imposto alcun obbligo analogo, tali previsioni determinano una grave disparità di trattamento a danno delle imprese interessate ad aprire nuovi distributori di carburante, che possono costituire delle vere e proprie barriere all'accesso a questo mercato.

Al riguardo, non si può non rilevare come i pur condivisibili obiettivi di tutela ambientale debbano essere perseguiti, se del caso, impiegando strumenti non discriminatori quali, ad esempio, la concessione di incentivi e comunque utilizzando modalità che non creino ingiustificate condizioni di favore per chi è già attivo nel settore. D'altra parte, la stessa norma nazionale che ha liberalizzato la distribuzione carburanti, nell'auspicare la promozione della vendita di carburanti ecocompatibili si è anche premurata, come si è visto, di raccomandare esplicitamente che ciò avvenisse nel rispetto dei principi di non discriminazione. Al contrario, le norme regionali citate, che impongono degli obblighi asimmetrici in capo ai nuovi entranti, finiscono per reintrodurre quelle barriere all'accesso alla distribuzione di carburanti che la legge nazionale aveva finalmente rimosso.

L'Autorità invita, pertanto, le Regioni e le Province autonome a recepire le modifiche liberalizzatrici contenute nello spirito e nella lettera dei commi da 17 a 21 dell'art. 83-*bis* della legge n. 133/2008 senza intaccarne la portata attraverso la previsione di obblighi asimmetrici che

¹ Deliberazione della Giunta Regionale del 7 luglio 2008 n. 35-9132. Tale norma è stata adottata pertanto ancor prima della pubblicazione della nuova legge nazionale.

² Legge regionale n. 85 del 7 agosto 2008, che introduce modifiche alla legge vigente in materia di distribuzione carburanti (la l.r. n. 24/2004).

³ L.R. n. 10-03 del 24 novembre 2008.

⁴ Decreto dell'assessore per l'industria del 26 novembre 2008 (pubblicato il 5 dicembre) e successiva precisazione apportata con il decreto dell'assessore per l'industria del 7 gennaio 2009.

⁵ Delibera dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna del 5 febbraio 2009, con la quale è stata approvata con modifiche la proposta della Giunta Regionale n. 2303 del 22 dicembre 2008 recante *“Modifiche alla delibera del Consiglio*

gravano solo sui nuovi entranti, e sollecita le medesime ad individuare modalità di promozione del ricorso a carburanti eco-compatibili che non abbiano carattere discriminatorio.

L'Autorità confida nell'accoglimento delle suesposte considerazioni.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
